

13 MAR 2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. 245/07

N. 1259/06 Reg. G.

N. 3024 Circol

N. 225 R.

Redatta scheda IST

Il Tribunale di Brindisi - Sezione Fallimentare - riunito in Camera di Consiglio di 16 MAR 2007

Consiglio con l'intervento dei Magistrati:

- 1) dr. Vincenzo Fedele
- 2) dr. Francesco Giliberti
- 3) dr. Roberto Michele Palmieri

Presidente

Giudice

Giudice - rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1259 del R.G. 2006,

TRA

[REDACTED]

u

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. E. Graziuso;

appello i rinvii

- attrice -

CONTRO

[REDACTED]

[REDACTED]

in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Scognamiglio e T. Marrazza;

- convenuta -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ha convenuto in giudizio la banca [REDACTED] esponendo che: in data 27.7.2001 ella aveva concluso con la banca convenuta un

contratto di acquisto di obbligazioni "Cerruti F. 2004 6.50%"; alla scadenza dei titoli, la capogruppo non era stata in grado di far fronte al rimborso delle obbligazioni; il contratto stipulato dalle parti doveva reputarsi nullo, o comunque annullabile, per le ragioni esposte in atti. Ha chiesto pertanto dichiararsi la nullità, annullamento ovvero la risoluzione del contratto in esame, con contestuale condanna della banca convenuta alla restituzione della somma da lei versata e pari ad € 51.000, maggiorata degli interessi legali e del maggior danno, anche a titolo di danno biologico ed esistenziale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, [REDACTED], ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. In subordine, con la spiegata domanda riconvenzionale ha chiesto la restituzione delle cedole *medio tempore* incassate dall'attrice.

A seguito di istanza ex art. 12 d. lgs. n. 5/03, il giudice relatore ha fissato udienza collegiale di discussione della causa per il 5.3.2007. A tale udienza le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa, e il Tribunale - ai sensi dell'art. 15 5° co. d. lgs. n. 5/03 - ha riservato il successivo deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice è fondata, per quanto di ragione, e deve pertanto essere accolta, nei limiti di cui appresso.

Con il primo motivo di censura, deduce l'attrice la nullità del contratto in esame per contrarietà a norme imperative, stante la mancata




osservanza, da parte della banca proponente l'investimento, delle previsioni di cui agli artt. 21 e ss. d. lgs. n. 58/98.

La censura è fondata.

Il contratto oggetto del presente giudizio, in quanto caratterizzato dalla vendita di obbligazioni "Cerruti F. 2004 6.50%"; comporta l'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 21 e ss. d. lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza – TUF).

Orbene, tali previsioni impongono all'istituto di credito uno specifico obbligo di informazione circa le caratteristiche fondamentali del contratto. Precisamente, grava sul proponente l'investimento uno specifico obbligo (art. 21 lett. a TUF) di diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del cliente, obbligo che impone in particolare all'operatore finanziario un'azione tesa alla garanzia della massima informazione (art. 21 lett. b TUF) nei confronti del risparmiatore.

Ed è appena il caso di precisare che trattasi di obblighi a contenuto più stringente di quelli, generici, di correttezza ed informazione (artt. 1337-1375 c.c.), gravanti su qualunque parte del rapporto negoziale. La qual cosa deriva anzitutto dalla particolare natura del contratto in esame, il quale presenta un elevato grado di rischio, ed espone pertanto il risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata della somma da lui mensilmente investita. In secondo luogo, non va trascurato che l'aderente all'investimento è spesso un soggetto privo delle cognizioni tecniche necessarie per operare in un settore altamente specializzato, quale quello del mercato dei valori mobiliari. Per tal ragione, deve



ritenersi *condicio sine qua non* della validità del contratto la circostanza che, in sede di stipula dell'accordo negoziale, il risparmiatore abbia avuto adeguata informazione circa il tipo e le caratteristiche essenziali del contratto stesso. La qual cosa è tanto più vera se si considera che - a differenza di quanto accade in un normale schema negoziale, ove di norma non compaiono terzi garanti che vigilano *ab origine* sulla regolarità dell'accordo - l'attività del proponente l'investimento non è libera, ma è a sua volta soggetta a vigilanza da parte di soggetti terzi rispetto al singolo contratto, e segnatamente della CONSOB e della Banca d'Italia (artt. 5 e ss. TUF). Soggetti, questi ultimi, dotati di penetranti poteri nei confronti del proponente l'investimento, poteri articolantisi non solo in richieste di informazioni (art. 8 TUF), ma anche, più in generale, in attività di vigilanza ispettiva e regolamentare (artt. 6-7 TUF), nonché di convocazione degli organi dirigenti. Il tutto nel superiore interesse perseguito dal legislatore del 1998, che è quello - in armonia con l'esigenza costituzionale (art. 47 Cost.) di tutela del risparmio - di assicurare massima trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati (art. 5 TUF), oltre che una sana e prudente gestione dei vari servizi finanziari da parte di questi ultimi.

In quest'ottica, non stupisce che, in deroga al principio della libertà delle forme che regola l'autonomia privata, il TUF abbia espressamente previsto (art. 23) la forma scritta *ad substantiam* dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Ciò in quanto, evidentemente, la sola forma scritta è stata ritenuta idonea a garantire

l'adeguata informazione del risparmiatore, la sua conoscenza, cioè, del complesso dei diritti e doveri scaturenti dall'accordo negoziale.

Per tali ragioni, ritiene il Collegio che le norme regolanti i servizi di investimento di prodotti finanziari - in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia, più in generale, dell'intero mercato dei valori mobiliari - abbiano natura e portata di norme imperative. La qual cosa implica, da un lato, la non derogabilità di dette norme ad opera delle parti, e sotto altro profilo, la nullità per illiceità della causa sia dei contratti che, pur tuttavia, siano stati stipulati, sia delle transazioni (art. 1972 c.c.) eventualmente compiute dalle parti. Ciò in virtù del meccanismo di applicazione delle c.d. nullità virtuali, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 1418 - 1343 c.c.

In particolare, l'operatività del principio delle nullità virtuali è stata da tempo affermata, in termini generali, dalla giurisprudenza di legittimità. Si sottolinea, a tal riguardo, Cass. Civ. I, 7.3.2001, n. 3272, la quale ha chiarito che *"in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma primo, cod. civ., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità"*.

Affermata, in linea generale, l'operatività del principio delle nullità virtuali, va ora rimarcato che numerose pronunce di giudici di merito hanno affermato il principio della natura imperativa delle previsioni di

cui all'art. 21 TUF. In particolare, Trib. Palermo, 17.1.2005, ha affermato la natura di norme imperative degli artt. 21 e ss. TUF, *"proprio in considerazione degli interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.) che l'impianto normativo mira a tutelare, identificabili nella tutela dei risparmiatori uti singuli, del risparmio pubblico, come elemento di valore nell'economia nazionale, della stabilità del sistema finanziario, dell'efficienza del mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per le imprese e per l'economia pubblica"*.

Nel senso della natura di norme imperative degli artt. 21 e ss. TUF e del Reg. CONSOB si sono poi pronunciate anche Trib. Treviso, 26.11.2004; Trib. Mantova, 12.11.2004; Trib. Taranto, 27.10.2004 (giurisprudenza tutta citata da Trib. Palermo suindicata); Trib. Brindisi, 21.6.2005; Trib. Mantova, 18.3.2004; Trib. Firenze, 19.4.2005; Trib. Pescara, 28.2.2006; Trib. Vercelli, 9.11.2006.

Venendo ora al caso in esame, e riprendendo quanto prima esposto, reputa il Collegio che l'istituto di credito convenuto ha violato i primari doveri di informazione stabiliti dal TUF. Invero, sussiste in capo alla banca una palese violazione dei doveri di informazione e correttezza sanciti dall'art. 21 TUF, posto che detta banca ha taciuto all'attrice circostanze decisive nell'economia del contratto. Precisamente, sono state sottaciute all'attrice le informazioni fondamentali concernenti le obbligazioni emesse dalla "Cerruti F. 2004 6.50%", società di cui si sconosce ogni tipo di informazione. Più in particolare, sono state sottaciute all'attrice le fondamentali informazioni relative a: 1) la natura giuridica della società emittente i titoli in esame, il suo volume di affari,

il suo capitale sociale, se esso fosse o meno interamente versato, ecc;
2) gli eventuali rapporti di collegamento e/o partecipazione societaria;
3) la redditività media dei titoli negoziati, mediante riferimento comparativo all'utile ricavato dalle precedenti collocazioni di detto titolo sul mercato. Informazioni che, sole, avrebbero consentito al risparmiatore una piena consapevolezza degli strumenti finanziari che si accingeva ad acquistare. Informazioni che, nondimeno, sono state, nella specie, del tutto omesse.

Ciò fa sì che, al momento della stipula del contratto, l'attrice fosse del tutto all'oscuro circa i valori mobiliari negoziati con la banca convenuta. In sostanza, ella ha acquistato "al buio" strumenti finanziari di cui, per legge (artt. 21 e ss. TUF), egli aveva il diritto di conoscerne le principali caratteristiche. La qual cosa costituisce l'antitesi del principio di trasparente e corretta informazione delle vicende concernenti l'acquisto di valori mobiliari, cui – in attuazione dell'art. 47 Cost. – si ispira il TUF. Ne consegue, in accoglimento della specifica censura di parte attrice, la dichiarazione di nullità del contratto in esame, stante la sua contrarietà alle norme imperative (art. 21 TUF, in relazione agli artt. 1418-1343 c.c.) di legge, con assorbimento delle ulteriori censure.

Naturalmente, la nullità del contratto determina - in applicazione delle norme sull'indebito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.) - da un lato, in accoglimento della domanda attrice, la condanna della banca alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme da quest'ultima versate in esecuzione del contratto nullo, pari ad € 51.000, e sotto altro profilo, in accoglimento della domanda subordinata riconvenzionale della

convenuta, la restituzione, da parte dell'attrice, delle cedole riscosse in esecuzione del contratto nullo.

Quanto alla decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire, rileva il Collegio che non sono emersi nel presente giudizio elementi tali da escludere la buona fede iniziale del convenuto (buona fede che, come è noto, si presume – art. 1147 c.c.). Per tale ragione, in ossequio al disposto dell'art. 2033 c.c, gli interessi legali sulla somma da restituire devono essere computati dall'8.5.2006 – data di notifica dell'atto di citazione e conseguente *dies a quo* di decorrenza della mora - al soddisfo.

Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria della somma, occorre ricordare che, trattandosi di obbligazione di valuta, l'attrice aveva l'onere di dimostrare il maggior danno da lei subito per effetto del ritardato adempimento (art. 1224, 2° co, c.c.), mediante riferimento, ad es, alla redditività media del capitale da lei utilizzato.

A tali oneri l'attrice non ha assolto, sicché la sua domanda relativa alla rivalutazione monetaria deve essere rigettata.

Alla stessa stregua, va rigettata l'ulteriore sua domanda di risarcimento del maggior danno, anche di tipo biologico ed esistenziale, non essendo emerso un pregiudizio economico ulteriore rispetto a quello espressamente risarcito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi - Sezione Fallimentare - pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] con atto di citazione ritualmente notificato a [REDACTED], nel contraddittorio delle parti costituite così provvede:

- 1) accoglie la domanda dell'attrice, per quanto di ragione; accoglie la domanda riconvenzionale subordinata della convenuta, e condanna per l'effetto la banca [REDACTED] al pagamento, in favore dell'attrice, per la causale a processo, della somma di € 51.000, oltre interessi legali su tale somma, dall'8.5.2006 al soddisfo, detratto da tale importo le somme *medio tempore* percepite dall'attrice in esecuzione del contratto nullo;
- 2) rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria proposta dall'attrice;
- 3) condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice, che si liquidano in complessivi € 3.380, di cui € 380 per spese, € 1.000 per diritti ed € 2.000 per onorari, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge.

Brindisi, 13.3.2007

Il Giudice est.

(Roberto Michele Palmieri)

Roberto M. Palmieri

Il Presidente

(dr. Vincenzo Fedele)

[Signature]

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 MAR 2007

Brindisi n. _____



Il Cancelliere
[REDACTED]